



**Schweizer Werbung SW**  
**Publicité Suisse PS**

**Pubblicità Svizzera PS**  
**Swiss Advertising SA**

Publicità Svizzera PS  
Schweizer Werbung SW  
Publicité Suisse PS  
Swiss Advertising SA

Segretariato  
Kappelergasse 14  
Casella Postale 3021  
8022 Zurigo

Organizzazione mantello  
della comunicazione  
commerciale

Dachorganisation  
der kommerziellen  
Kommunikation

Organisation faîtière  
de la communication  
commerciale

Umbrella organisation  
for commercial  
communications

Segretariato  
Kappelergasse 14  
Casella postale 3021  
8022 Zurigo

## **Statuti**

Edizione 1998  
Revisione degli statuti 9.5.2003

# I. Nome, sede sociale e scopi

## Art. 1

Nome e sede sociale

1 sotto la ragione sociale

Schweizer Werbung SW  
Dachorganisation der kommerziellen Kommunikation

Publicité Suisse PS  
Organisation faîtière de la communication commerciale

Pubblicità Svizzera PS  
Organizzazione mantello della comunicazione commerciale

Swiss Advertising SA  
Umbrella organisation for commercial communications

è fondata un'associazione mantello secondo il Codice civile svizzero (art. 60 ss).

2 Sede sociale dell'associazione è Zurigo

## Art. 2

Scopi

1 L'associazione si intende quale organizzazione mantello della comunicazione commerciale ed ha quale scopo di impegnarsi al fine di realizzare condizioni quadro liberali per la comunicazione-marketing e le relazioni pubbliche e promuovere

l'importanza e l'immagine della comunicazione, in particolare tramite

- La comunicazione sistematica, proattiva e reattiva,
- Lo scambio e la focalizzazione particolare degli interessi nel contesto del mercato della comunicazione,
- Il rafforzamento delle relazioni coi media, la scena politica, economica, culturale e scientifica così come il grande pubblico,
- Il sostegno all'autodisciplina e la lotta contro le pratiche sleali già messe al bando a livello internazionale, tramite i mezzi di autocontrollo,
- La promozione di una formazione professionale completa e di qualità ed il patronato del sistema d'esame,
- La cooperazione con gremi nazionali ed internazionali.

# II. I soci

## Art. 3

1 Possono diventare soci le persone fisiche o giuridiche domiciliate in Svizzera così come tutte le associazioni professionali dei settori:

Acquisizione

- I mandatari che utilizzano le prestazioni del mercato della comunicazione;
- I consulenti di comunicazione o incaricati attivi di comunicazione commerciale;
- I committenti che producono i mezzi od i supporti di comunicazione o che offrono dei servizi tecnici professionali

2 Le richieste di ammissione devono essere indirizzate al segretariato e pubblicate nell'organo associativo. Il comitato decide nel corso di dieci giorni sui ricorsi sottopostigli da soci.

3 L'ammissione può essere rifiutata senza indicazione di motivazioni.

## Art. 4

Soci d'onore e soci liberi

1 L'assemblea generale può, su richiesta del comitato, nominare socio onorario una persona che si sia particolarmente impegnata a favore dell'associazione o di un settore di essa.

2 Il comitato può nominare socio libero dei soci di lunga data.

3 I soci onorari e soci liberi hanno tutti i diritti degli altri soci; essi sono liberati dal versamento della quota sociale.

## Art. 5

1 Le dimissioni dall'associazione possono avvenire unicamente per la fine di un anno civile e avvenire con dichiarazione al segretariato tramite lettera raccomandata ed entro il 30 settembre.

2 Il comitato può escludere il socio che ha un comportamento opposto agli statuti o alle decisioni degli organi associativi. I membri esclusi possono ricorrere entro trenta giorni dalla notifica presso l'assemblea generale che decide in modo definitivo.

3 La cessazione dell'appartenenza all'associazione avviene d'ufficio in caso di dissoluzione o fallimento della persona giuridica o a causa del decesso della persona fisica; in questo caso corrisponde ad una dimissione.

Dimissioni ed esclusione

## Art. 6

1 Ogni socio ha il diritto di sottoporre al comitato delle proposte relative alla comunicazione commerciale o alla politica associativa o sottoporre alle proposte all'assemblea generale, queste proposte devono avvenire in forma scritta.

2 Ogni socio ha diritto ad un abbonamento all'organo associativo e può, in particolare, partecipare gratuitamente o ad un prezzo di favore, alle sedute di lavoro organizzate dall'associazione.

Diritti e doveri

## Art. 7

Quota sociale

1 L'assemblea generale fissa le quote sociali ordinarie che si costituiscono da un importo fisso per le persone fisiche e da un importo basato sull'importanza economica delle persone giuridiche. I soci che aderiscono all'associazione durante un anno in corso pagano l'importo pro rata temporis.

2 Il comitato decide assieme alle organizzazioni interessate e alle aziende, di contributi straordinari superiore alla tassazione ordinaria.

## Art. 8

Responsabilità,  
pretese

1 La decisione annuale relativa alla definizione dei contributi sociali nel quadro di una scala di contribuzioni equivale alla definizione dei contributi secondo gli statuti (art. 71 CCS).

2 Per i debiti associativi risponde unicamente il patrimonio associativo; ogni responsabilità personale dei soci è esclusa.

3 I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al patrimonio associativo.

## III. Organizzazione

### 1. Disposizioni generali

#### Art. 9

1 Per la decisione della composizione degli organi associativi deve essere tenuto conto di una partecipazione paritaria dei tre principali gruppi di soci e di una rappresentanza equilibrata delle regioni linguistiche del paese.

Gruppi e regioni

#### Art. 10

1 Gli organi si riuniscono su invito del presidente e secondo le esigenze. Una seduta può essere convocata su richiesta di un quinto dei membri.

Riunioni, proposte

2 Luogo e data delle sedute devono, se possibile, essere comunicati membri almeno 3 settimane prima di una seduta e l'ordine del giorno deve pervenire almeno 8 giorni prima. La data dell'assemblea generale deve essere comunicata con 8 settimane di anticipo tramite l'organo associativo; la convocazione è inviata per iscritto con 3 settimane di anticipo in allegato dell'ordine del giorno.

3 Le proposte di singoli soci devono pervenire al presidente in modalità che gli permettano di includerle all'ordine del giorno. Le proposte destinate all'assemblea generale devono essere esaminate dal comitato o pervenire al segretariato almeno 6 settimane prima dell'assemblea.

Diritto di voto e decisioni

## Art. 11

- 1 Ogni socio ha diritto ad un voto.
- 2 Gli organi decidono ed applicano le decisioni a maggioranza assoluta salvo gli stati non prevedano diversamente.
- 3 Possono essere prese decisioni al di fuori delle sedute, questo avvengono in forma scritta ed a votazione di almeno la metà dei membri. In caso gli statuti prevedano una maggioranza qualificata per una decisione, i bollettini resi corrispondono al numero di bollettini ritornati. Sotto riserve dell'art. 25.
- 4 Il presidente partecipa alla votazione. In caso di parità di voti, il presidente ha voto preponderante.

## Art. 12

Durata del mandato

- 1 Gli organi associativi sono eletti per 3 anni. Essi sono rieleggibili. Le elezioni complementari possono aver luogo per il resto della durata di un mandato.
- 2 Salvo disposizione contrarie, i rappresentanti delegati in altre organizzazioni sono eletti per la stessa durata di mandato.

## Art. 13

- 1 Le comunicazioni sono da effettuare a mezzo di circolari o tramite gli organi associativi.
- 2 Ogni socio e organo può comunicare in una lingua a suo piacimento che sia una delle lingue ufficiali svizzere.
- 3 Salvo regolamentazione complementare relativa ai diritti di firma sottoposta dal comitato, il presidente, i vice-presidenti così come i responsabili del segretariato hanno diritto di firma collettivo a due.

Pubblicazioni, lingue, diritti di firma

## 2. Organi

### Art. 14

- 1 Gli organi associativi sono:
  - a) L'assemblea generale
  - b) I gruppi
  - c) Il comitato
  - d) Il consiglio svizzero della pubblicità
  - e) Le commissioni
  - f) Il segretariato
  - g) Gli organi di revisione

Organi

### 3. Assemblea generale

#### Art. 15

Competenze e  
convocazioni

1 L'assemblea generale è l'organo supremo; essa esercita le seguenti attività ed ha le seguenti competenze:

- a) Approvazione del rapporto annuale
- b) Approvazione dei conti
- c) Fissazione della quota sociale annuale ordinaria
- d) Elezione del presidente, di altri membri di comitato e dell'organo di revisione
- e) Nomina dei soci d'onore
- f) Deliberazione delle proposte di comitato, dei gruppi e dei soci
- g) Evasione dei ricorsi relativi l'esclusione di soci
- h) Revisione degli statuti e dissoluzione dell'associazione

2 L'assemblea generale a luogo una volta l'anno, se possibile durante il primo semestre.

### 4. Gruppi

#### Art. 16

Convocazione

1 I committenti, i consulenti di comunicazione e gli appaltatori possono riunirsi in gruppi al fine di coordinare i loro interessi e sviluppare progetti comuni.

2 I gruppi possono sottoporre delle proposte al comitato così come all'assemblea generale.

3 I gruppi si organizzano ed evadono i lavori amministrativi in modo indipendente.

### 5. Comitato

#### Art. 17

1 Il comitato si compone

Composizione

- a) dal presidente
- b) da un vice-presidente per gruppo di soci,
- c) da un massimo di tre rappresentanti supplementari per categoria di socio,
- d) **di un delegato di ognuna delle altre organizzazioni di categoria della comunicazione commerciale, designati dal comitato, che non facciano esplicitamente parte di uno dei tre gruppi di soci già rappresentati in virtù dell'art. 3 di questi statuti.**

#### Art. 18

1 Il comitato ricopre le funzioni ed ha le competenze seguenti:

Funzioni e  
competenze

- a) elezione dei vice-presidenti e dei membri del consiglio svizzero della pubblicità

- b) costituzione di commissioni e nomina dei loro membri
- c) costituzione del segretariato
- d) designazione dell'organo associativo
- e) nomina di soci liberi
- f) esame dei ricorsi contro l'ammissione di soci
- g) fissazione delle quote sociali annuali straordinarie in accordo con le organizzazioni e le aziende coinvolte
- h) adozione di un budget annuo e pianificazione finanziaria
- i) preparazione dell'assemblea generale
- k) esame di tutti gli affari correnti che non siano espressamente delegati ad altri organi dalla legge o dagli statuti.

## 6. Consiglio svizzero della pubblicità

### Art. 19

Composizione

- 1 Il consiglio svizzero della pubblicità si compone
  - a) dai membri di comitato
  - b) dai delegati dei membri interessati
  - c) dai delegati con potere decisione, del settore economico interessato e delle regioni del paese.
- 2 Il presidente dell'associazione dipende dalla presidenza; inoltre il consiglio svizzero della pubblicità si costituisce indipendentemente.

### Art. 20

1 Il consiglio svizzero della pubblicità è il portavoce competente per l'insieme del settore della comunicazione per tutte le questioni di politica economica.

Funzioni e competenze

## 7. Commissioni

### Art. 21

1 Al fine di permettere l'esecuzione di certe attività associative, il comitato può creare delle commissioni e nominare un loro presidente e loro soci.

Convocazione, attività

2 Nella misura in cui delle commissioni fossero costituite in accordo con altre organizzazioni, sarebbero applicabili le disposizioni relative alla società semplice (art. 530 ss CO).

## 8. Segretariato

### Art. 22

1 Il segretariato è responsabile della gestione. Esso partecipa all'assemblea generale così come alle riunioni di comitato e del consiglio svizzero della pubblicità con voce consultativa.

Organizzazione

2 Il segretariato è incaricato della tenuta dei verbali relativi alle riunioni degli organi.

## 9. Organi di controllo

### Art. 23

Revisione

1 I conti annuali sono controllati da una fiduciaria designata dall'assemblea generale; questa presenta un rapporto di revisione all'assemblea generale.

## IV. Modifica degli statuti e liquidazione

### Art. 24

Revisione degli statuti

1 Le modifiche statutarie devono essere comunicate ai soci tramite ordine del giorno.

2 Una modifica statutaria deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

### Art. 25

Liquidazione

1 La liquidazione dell'associazione non può essere decisa che da un'assemblea generale convocata a questo scopo.

2 Per decidere della liquidazione è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti.

## V. Disposizioni finali

### Art. 26

1 Nella misura in cui negli statuti viene utilizzata la forma maschile per delle persone, questa è da ritenersi valida anche per le persone di sesso femminile.

### Art. 27

1 I presenti statuti entrano in vigore dall'approvazione dell'assemblea generale.

2 La durata del mandato degli organi in funzione termina con l'adozione degli statuti.

Revisione degli statuti in occasione dell'assemblea dei soci del 9 maggio 2003.

Il presidente: Carlo Schmid-Sutter

Il segretario verbalizzante: Monika Luck